

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

- Sezione Penale -



DISPOSIZIONI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA "CORONAVIRUS"

SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI NEL PERIODO 12 MAGGIO - 31 LUGLIO 2020

Il decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, coordinato con il decreto legge n. 28 del 30.4.2020, ha disposto che sino all'11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti penali, con le eccezioni indicate all'articolo 83, siano rinviate d'ufficio a data successiva al 12 maggio 2020.

A decorrere dal 12 maggio e fino al 31 giugno 2020 il decreto legge prevede che "i capi degli uffici giudiziari... adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari. necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute...", senza alcuna sospensione delle udienze o di alcuni dei procedimenti se non previsto dalle suddette misure organizzative.

Salvo l'intervento di successive disposizioni normative o di diverse misure organizzative sopra richiamate, sentito il Presidente del Tribunale, per la ripresa delle udienze penali dibattimentali dal 12 maggio si richiamano le disposizioni già date, in particolare il Progetto organizzativo emesso dal Presidente del Tribunale il 30.3.2020 e s.m.i.. Non è pertanto previsto allo stato nel Tribunale di Vicenza un ulteriore differimento di ufficio delle udienze.

Premesso che le disposizioni per la disciplina d'udienza sono di competenza ex art. 470 c.p.p. del Presidente del collegio o del giudice che procede, che decide valutando nel caso concreto le modalità di svolgimento dell'udienza, il Presidente di sezione

DISPONE

Che a partire dal 12 maggio e sino al 31 luglio le udienze si tengano con le modalità seguenti.

1 - Udienze di convalida dell'arresto

Le udienze di convalida e di celebrazione del successivo giudizio direttissimo si terranno anche dopo il 12 maggio con il sistema della videoconferenza, secondo le previsioni del Protocollo sottoscritto il 18.3.2020.

In caso di malfunzionamento del sistema di collegamento da remoto, si seguiranno le forme ordinarie. Qualora l'avvocato o l'imputato lo richiedano, si seguiranno le forme ordinarie. In questi casi, considerato che le udienze penali possono essere tenute solo nelle aule B, C, D, Eventi, se le stesse risultano occupate la convalida sarà rinviata al pomeriggio. Se i termini di convalida non consentono il differimento, si procederà ex art. 83 comma 12 bis D.L. n. 18/2020.

2 - Udienze di camera di consiglio

Le udienze di camera di consiglio diverse da quelle di cui all'art. 83, comma 12 bis, ultimo paragrafo, si svolgeranno possibilmente con collegamento da remoto. In particolare:

a) in caso di udienza di convalida dell'arresto, qualora il rito direttissimo prosegua con la scelta di un rito alternativo, senza soluzione di continuità, l'udienza stessa, se iniziata come da protocollo da remoto, proseguirà con il collegamento da remoto. Qualora venisse chiesto termine a difesa, anche per eventuale rito alternativo, l'udienza proseguirà nelle forme ordinarie, in Tribunale;

b) in caso di udienze di riesame o appello avverso misure cautelari reali, se la parte istante richiede di procedere con le modalità da remoto, si utilizzerà la piattaforma TEAMS; diversamente, si celebrerà l'udienza in aula che consenta il rispetto delle distanze di sicurezza;

c) in caso di incidenti di esecuzione che prevedano la celebrazione dell'udienza, se l'istante è detenuto si procederà con le modalità delle udienze di convalida dell'arresto; se non detenuto, con le modalità delle impugnazioni cautelari reali sopra descritte.

Le deliberazioni collegiali in camera di consiglio potranno tenersi secondo le disposizioni dell'art. 83 comma 12 quinquies D.L. n. 18/2020.

3 - Udienze penali dibattimentali ordinarie

Per le udienze penali si utilizzeranno in via ordinaria solo le aule di grandi dimensioni (B,C,D,EVENTI), in particolare quando devono essere sentiti testimoni o periti. Nei giorni in cui vi sono più udienze fissate che aule disponibili (anche tenuto conto che tutti i mercoledì mattina l'aula Eventi sarà riservata al procedimento civile degli sfratti) il Presidente del Tribunale, o per sua delega il Presidente di sezione, sentiti i giudici interessati e i Dirigenti amministrativi, provvederà a emanare le disposizioni organizzative necessarie, compresa la possibilità di utilizzare l'aula anche per un turno pomeridiano.

Le udienze penali ordinarie saranno tenute:

a) a porte chiuse per evitare di "nuocere alla pubblica igiene" ex art. 472 comma 3 c.p.p.

b) oppure limitando l'accesso alle aule alle persone strettamente necessarie, cui è necessario garantire le condizioni di sicurezza per la prevenzione dal contagio.

Sia che si proceda a porte chiuse, sia che si proceda limitando l'accesso all'aula, è obbligatorio far rispettare il rispetto delle distanze suggerite (1,5-2 metri fra le persone), al di sotto della quale si può ravvisare la mancanza della sicurezza sanitaria. Il giudice deve tenere conto della capienza massima delle aule considerati i provvedimenti relativi ai distanziamenti. Qualora il giudice ravvisi l'impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza a causa del numero delle parti e difensori, potrà sospendere e rinviare l'udienza a data fissa.

Considerato che l'art. 83 comma 12-bis del d.l.n. 18/2020 dispone che " *le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto...*", nelle udienze dibattimentali di messa alla prova, nelle udienze in cui le parti avessero chiesto la trattazione con il rito abbreviato o con richiesta di applicazione pena, il giudice su richiesta

delle parti potrà proseguire con le modalità da remoto, secondo le modalità del Protocollo delle udienze di convalida.

4 - Citazione e audizione dei testimoni

I giudici devono considerare come prioritarie nella disciplina di udienza le esigenze di tutela della salute dei testimoni chiamati a deporre, trattenendo per ogni processo non più di due testimoni (uno dei quali trattenuto in aula e uno accompagnato nella stanza riservata) e liberando immediatamente i testi ulteriori; qualora si intendano sentire ulteriori testimoni, si provvederà scaglionando gli orari di audizione.

Per il periodo sino al 19 maggio, in cui le citazioni sono già state effettuate prima dell'emergenza, qualora risultino citati più di 2 testimoni per processo, si segnala la questione al Procuratore della Repubblica per la controcitazione, per quanto possibile, dei testimoni in esubero.

Per il periodo sino al 31 luglio, per i processi nei quali le citazioni non risultano ancora effettuate, la Procura della Repubblica è invitata a citare non più di due testimoni per processo, privilegiando quelli di più facile citazione come i testi di polizia giudiziaria. Qualora per la ristrettezza dei tempi non sia possibile citare i testimoni di tutti i processi fissati, appare opportuno che la citazione privilegi i processi con maggiore priorità tabellare o organizzativa; perciò la Procura provvederà a citare con priorità nell'ordine i testimoni dei processi dei Collegi; indi dei ruoli monocratici Mantovani e Toniolo, indi dei restanti giudici monocratici togati, indi dei giudici onorari.

5- Conferimento incarico e audizione dei periti

Per il giuramento dei periti e il conferimento dell'incarico il giudice, se ne ravvisa l'utilità, per motivi di sicurezza potrà chiedere il consenso alle parti perché l'udienza avvenga con collegamento da remoto con piattaforma TEAMS. L'identità del perito è garantita dalla conoscenza personale del giudice e del cancelliere. Parimenti, con il consenso delle parti, si procederà per le udienze di audizione del perito dopo il deposito della perizia.

6 - Udienze penali filtro

Tali udienze saranno tenute per quanto possibile con un numero ridotto di difensori, che si dichiarino sostituiti degli assenti. In tal caso, il giudice dopo la verifica della costituzione delle parti, rinvierà, anche fissando udienze straordinarie, a dopo l'estate "salvi i diritti di prima udienza". A tal fine la cancelleria provvederà a mettere a disposizione del Consiglio dell'ordine e della Camera penale l'elenco delle udienze filtro nel periodo in oggetto. Per garantire le esigenze di sicurezza, si provvederà che le parti e i legali in esubero rispetto alle condizioni di sicurezza attendano la chiamata dell'udienza all'esterno dell'aula.

7 - Priorità nella trattazione

La ripresa dell'attività giudiziaria avverrà fissando prima possibile i processi secondo l'ordine di priorità indicato dal provvedimento organizzativo 30.3.2020; se la trattazione dei processi prioritari renderà necessario spostare i processi non prioritari (categoria F del provvedimento organizzativo), essi saranno postposti alle prime date di udienza libere del

ruolo, che varierà a secondo del ruolo stesso. Diversamente i processi di tipo F saranno normalmente trattati all'udienza prevista.

Qualora nel periodo 12 maggio - 31 luglio in alcune udienze la mancata citazione dei testi lo renda possibile, il giudice provvederà a rinviare a quelle udienze i processi già fissati per la discussione e previsti nelle udienze rinviate ex lege nel periodo 8 marzo-11 maggio.

Il Presidente di sezione comunicherà nei tempi più brevi possibili al Consiglio dell'Ordine e alla Camera penale l'elenco dei processi, per singola udienza, che non saranno trattati e per i quali è previsto un semplice rinvio.

8 - Disposizioni generali di sicurezza

Il D.P.C.M. 26 aprile 2020 fa obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico. L'ordinanza della Regione Veneto 3.5.2020, con misura di prevenzione generale applicabile a tutto il territorio regionale, prevede che in tutti i casi di uscita dalla proprietà privata è obbligatorio l'utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Pertanto è fatto obbligo a tutte le parti presenti in udienza, sia dibattimentale che di camera di consiglio, di fare uso di maschera protettiva e guanti o liquido igienizzante.

I testimoni, in deroga per quanto occorre all'art. 146 disp. att. c.p.p., potranno deporre indossando la maschera protettiva.

Secondo le disposizioni del Presidente del Tribunale sopra richiamate, è fatto obbligo di garantire la continua, massima, aereazione degli spazi comuni e non. Si dispone pertanto che possano essere utilizzate come camera di consiglio solo le stanze sufficientemente ventilate; diversamente il giudice potrà salire nella propria stanza. Si dispone altresì che venga assicurato l'areggiamento almeno tre volte al giorno delle aule di udienza (a metà mattinata, nella pausa pranzo, al termine dell'udienza) anche sospendendo le stesse per mezz'ora come prescritto.

Vicenza, 7 maggio 2020

Il Presidente della Sezione Penale

Lorenzo Mazzi

